



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 26/11/2010

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte, l’Amministrazione Comunale (sponsee), garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell’obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire a titolo gratuito una prestazione a favore dell’Amministrazione comunale;

b) Per “**sponsorizzazione**”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;

c) Per “**sponsor**”: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, singolarmente o associate tra di loro, che intenda/no stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Robbiate;

d) Per “**sponsee**” si intende il Comune di Robbiate;

e) Per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune di Robbiate per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.

2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.

3. L’affidamento delle attività individuate come corrispettivo delle prestazioni rese dall’Amministrazione Comunale in qualità di sponsee avviene con le procedure previste dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione Comunale alla sponsorizzazione, come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.

2. L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione per ottenere:

- miglioramenti, anche economicamente apprezzabili, della qualità dei servizi erogati;
- supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture;
- sostegno allo sviluppo di iniziative innovative nonché per ottimizzare la spesa.

Articolo 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Per ampliare le potenzialità della sponsorizzazione, l’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati. In particolare le iniziative o gli interventi devono essere:

a) inserite nel Piano Esecutivo di Gestione con finanziamento a carico del bilancio comunale. In questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;

b) inserite in appositi elenchi allegati al Piano Esecutivo di Gestione ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all’attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a);

c) conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta Comunale, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.

2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazioni, sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato, che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti.

Articolo 4 - Le sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici e privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare economie di spesa o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente o introitare un corrispettivo; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un introito o di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Articolo 5 – Corrispettivo della sponsorizzazione

1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure; al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor";

b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.

Art. 6 - La scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor per la fornitura di beni e servizi avviene sulla base del valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti procedure:

a) fino a € 20.000,00 IVA esclusa, solo per la fornitura di beni e servizi: affidamento diretto secondo le modalità del successivo articolo 7

b) Da € 20.000,00 fino al valore della soglia prevista per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria, IVA esclusa, solo per la fornitura di beni e servizi: procedura negoziata o sistema in economia ai sensi del vigente regolamento comunale secondo le modalità del successivo articolo 8

2. La scelta dello sponsor per i lavori pubblici (comprese le prestazioni professionali connesse) avviene sulla base del valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti procedure:

a) fino a € 40.000,00 IVA esclusa: affidamento diretto secondo le modalità del successivo articolo 7

b) Da € 40.000,00 fino al valore della soglia prevista per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria, IVA esclusa: procedura negoziata o sistema in economia ai sensi del vigente regolamento comunale secondo le modalità del successivo articolo 8

3. Oltre al valore della soglia prevista per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria, IVA esclusa, sia per i lavori pubblici che per le forniture di beni e servizi: procedura aperta o ristretta secondo le modalità di cui al successivo articolo 9

Articolo 7 - Affidamento diretto

1. Per le sponsorizzazioni di cui al precedente art. 6 comma uno lettera a) e comma 2 lettera a), l'Amministrazione Comunale può rivolgersi direttamente al soggetto che ha offerto la sponsorizzazione.
2. Nella determinazione di affidamento, il responsabile del procedimento deve attestare la convenienza per l'Amministrazione Comunale, nonché il rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 8 - Procedura negoziata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico e procedura con sistema in economia

1. Per le sponsorizzazioni di cui al precedente art. 6 comma uno lettera b) e comma 2 lettera b), la scelta del contraente avviene mediante gara ufficiosa preceduta da un avviso pubblico o con sistema in economia ai sensi del vigente regolamento comunale in materia.
2. L'avviso di cui al precedente comma è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta ritenute più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso pubblico deve indicare: l'oggetto della sponsorizzazione, l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune, i requisiti necessari per partecipare alla gara ufficiosa, il termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni e deve specificare che l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del valore della sponsorizzazione offerta e degli spazi richiesti o di altri elementi ritenuti idonei a qualificare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o negli atti di gara.
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti :
 - a) per le persone fisiche :
 - di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla legislazione antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - b) per le persone giuridiche :
 - oltre alle autocertificazioni sopraelencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
8. Anche qualora fino alle soglie consentite dal D. Lgs. 163/2006 il ricorso ai sistemi in economia deve essere preceduto da avviso pubblico.

Articolo 9 - Procedure per sponsorizzazione oltre la soglia comunitaria

1. Per le sponsorizzazioni oltre la soglia comunitaria, IVA esclusa, la scelta dello sponsor deve avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle modalità previste dall'art. 26 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche.
2. I soggetti presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

3. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione e precisa il valore numerico attribuito a ciascuno di essi.

4. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta di tre membri nominata con propria determinazione dal responsabile del settore competente.

Art. 10 - Contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- L'oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata;
- Il diritto dello sponsor all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- L'importo della sponsorizzazione;
- Le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità;
- Gli obblighi dello sponsor e dello sponsee e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento
- La disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione;
- Le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione delle inadempienze producono gli effetti previsti dal contratto.

Art. 12 - Contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento dei lavori stessi, nonché tutti gli elementi utili per la loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

3. Nel contratto di cui al precedente comma due, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che l'Amministrazione Comunale intende inserire.

4. E' di competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché i collaudi ivi compresi quelli in corso d'opera.

5. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La scelta dei professionisti incaricati della progettazione e direzione lavori, nonché le imprese appaltatrici deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito in materia, in relazione alla natura ed all'importo delle opere;

6. Nel caso di utilizzo del sistema di sponsorizzazione per lavori il cui importo sia superiore a € 100.000,00 è necessario inserire prima dell'aggiudicazione definitiva della sponsorizzazione l'opera nell'elenco annuale e nel programma triennale dei lavori pubblici.

Art. 13 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) La reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:

- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) Promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo;
- d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie;

3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi:

- a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- b) Diritti dei lavoratori;
- c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.

5. L'amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.15 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 30%, al momento della sottoscrizione del contratto, con versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale e, nella misura del restante 70% a conclusione dell'evento.

2. A garanzia di detto importo, quale condizione per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor deve costituire se richiesta dall'Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia a favore del Comune di Robbiate.

3. Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 5 comma 1 lett. b), lo sponsor deve provvedere a pagare direttamente il fornitore (in conformità alla normativa sulla

tracciabilità dei pagamenti) ovvero a realizzare l'opera, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale di attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

4. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sulle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 16 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.

2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al foro competente, con esclusione del deferimento ad arbitri.

Art. 18 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa effettuati direttamente dal Comune, di cui al comma 1, sono utilizzati per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 40% sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali;
- b) nella misura del 50% costituiscono economie di bilancio;
- c) nella misura del 10%, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa per il personale, per l'implementazione dei fondi per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999 in combinato disposto con l'art. 31 comma 3 del CCNL del 22.1.2004 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni.

Art. 19 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.